

Istituto Autonomo Case Popolari della provincia Brindisi

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13/09/1940 N. 1474)

Brindisi **11 MAR. 2005**
 Prot. N. **2694**
 Settore Inquilinato
 Raccomandata a.r.

421.01.134.1917 0
 GNONI SALVATORE
 Via Paolo Borsellino C 8
 72100 BRINDISI

Oggetto : Legge 12/07/1991 n. 203 art. 18. Assegnazione alloggio per esigenze di servizio riservato ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato. Legge n.21 dell' 8/2/2001-Art.5- Decreto Ministero Infrastrutture e dei Trasporti n.215 del 10/5/2002- Art.4.

La Prefettura di Brindisi con decreto protocollo n. 5374 del 02/12/2004 ha dichiarato la S.V. assegnatario dell' alloggio di e.r.p., realizzato da questo Istituto nel Comune di Brindisi.

In dipendenza di ciò, in data , a seguito delle relative operazioni, effettuate ai sensi dell'art. 5 della Legge n.21 dell'8/2/2001 e del D.M. Infrastrutture e dei Trasporti n. 215 del 10/05/2002, la S.V. ha scelto l'alloggio sito in **Via Paolo Borsellino** lotto 134 scala C piano 3 int. 8 di mq 95

Conseguentemente, la S.V. dovrà stipulare con questo IACP, il relativo contratto di locazione ed a tal proposito si comunica quanto segue:

- 1) Il canone di locazione oggettivo dell'alloggio, determinato ai sensi dell'art. 5 della Legge n.21 dell'8/2/2001 e del D.M. Infrastrutture e dei Trasporti n. 215 del 10/05/2002-Art.4 , ammonta a € 375,53 mensili;
- 2) Il deposito cauzionale, costituito a garanzia degli obblighi contrattuali, corrispondente a due mensilità di canone oggettivo, ammonta a € 751,06 ;
- 3) La decorrenza della locazione avrà luogo dal **01/04/2005** .

Il contratto di locazione, in esecuzione del disposto di cui all'art. 21 della legge 27/12/97, n. 449 (legge finanziaria 1998) sarà soggetto a registrazione presso l'Ufficio del Registro di Brindisi.

La tassa di registrazione, stabilita nella misura del 2% dell'ammontare del canone annuo, pari a €. 90,13, cade per metà a carico di questo Istituto, in quanto proprietario dell'alloggio e per metà a carico della S.V. in quanto assegnatario in locazione.

La tassa di registrazione del contratto di locazione, nella misura di legge, dovrà essere pagata dalla S.V.

La quota del 50% di detta tassa, cadente a carico di questo IACP e corrisposta dalla S.V., verrà compensata con i canoni di locazione che dovrà corrispondere a decorrere dal mese successivo al primo di locazione.

A tal uopo questo Istituto invierà alla S.V., i bollettini di versamento dei canoni mensili di locazione, completi della compensazione.

Ciò premesso, questo Istituto invita la S.V. a presentarsi entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della presente, presso l'Ufficio Contratti dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi unitamente al proprio coniuge, per la stipula del contratto di locazione e per la consegna delle chiavi, muniti entrambi di documento di riconoscimento e di codice fiscale. Inoltre, la S.V. dovrà consegnare al funzionario incaricato da questo Ente N. 12 marche da bollo da €. 11,00, che saranno apposte sul contratto in parola, nonché esibire la ricevuta del versamento della somma di € 1.126,59 , mediante l'apposito bollettino di c/c postale prestampato ed allegato alla presente, nonché la ricevuta del versamento della tassa di registrazione predisposto ed allegato anch'esso alla presente comunicazione.

Si invita, inoltre, la S.V., ai fini della determinazione del canone di locazione- ove non Vi abbia già provveduto- a compilare e consegnare agli uffici l'allegato modulo C di autocertificazione, completo dei dati relativi alla composizione ed ai redditi percepiti dal Suo/nucleo familiare nell'anno 2003.

Si comunica, infine, che il pagamento dei canoni mensili di locazione dovrà essere effettuato utilizzando i bollettini di c/c postale prestampati e forniti da questo Istituto all'atto della stipula del contratto di locazione, entro il mese di riferimento, pena l'applicazione della mora per ritardato pagamento nei modi e nei termini di legge.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, la S.V. potrà presentarsi presso l'Ufficio Contratti dell' IACP nei giorni di Martedì, Giovedì e Venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, o rivolgersi agli stessi Uffici telefonando al numero 0831.225711, centralino dell'Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Brindisi.

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Vincenzo Carofalo dipendente dello IACP della Provincia di Brindisi che potrà essere contattato telefonicamente al nr.0831-225708.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore
 (Dott. Franco Stasi)



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

(Codice Fiscale 00061820742)

**CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO PER ESIGENZE DI SERVIZIO
RISERVATO A DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO**

N. 7112 di Repertorio

L'anno duemilacinque il giorno 27 OTT. 2005

del mese di _____

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, che in
seguito, per brevità, sarà denominato I.A.C.P. o Istituto, in persona del Sig.

IL SOSTITUTO DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Mario QUARTA)

E

il Sig. **GNONI SALVATORE** nato a **RUFFANO (LE)**

il **05-ago-63** Cod. Fisc. **GNNSVT63M05H632S**

coniugato con **ABBINANTE MARIA** nata a **BARI** il **17-ott-72** Cod. Fisc.

BBNMRA72R57A662M

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Brindisi in data 2/12/2004 prot.
n. 5374/S.A. e SS.GG. e visti i verbali della Commissione Prefettizia per
l'assegnazione degli alloggi per esigenze di servizio, ivi allegati, convengono
e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Lo I.A.C.P., come sopra rappresentato, in attuazione del
provvedimento di assegnazione del Prefetto della Provincia di Brindisi con
decreto in data 2/12/2004, prot. n. 5374/S.A. e SS.GG.,
concede in locazione semplice al Sig. **GNONI SALVATORE** il quale
accetta per sè e suoi aventi causa, l'alloggio sito in Brindisi alla **Via Paolo**
Borsellino civico n. Edif./Lotto 134 Scala C Int. 8 Piano 3

IL SOSTITUTO DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Mario QUARTA)

M. Quarta

come descritto nel verbale di consegna allegato al presente atto (all. A), oltre a box (garage) num. 196 ubicato alla **Via Paolo Borsellino** civ. num. .

ARTICOLO 2

L'assegnatario, col consenso del proprio coniuge, che pure sottoscrive il presente atto, dichiara di accettare l'alloggio di cui sopra alle condizioni di cui al presente contratto e al Regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica registrato a Brindisi il 22/04/1998 al n. 2792 mod. // vol. serie III e di adibirlo ad uso esclusivo di abitazione per sé e per la sua famiglia quale risulta dalla documentazione agli atti dell'Ente.

ARTICOLO 3

Il canone mensile dovuto dall'assegnatario, determinato ai sensi dell'art. 4 del D.M. Infrastrutture dei Trasporti n. 215 del 10/05/2002, è fissato in € **375,53** e potrà variare in dipendenza di successiva legislazione statale e/o regionale; in tale caso la variazione del canone avrà effetto senza bisogno di alcun preavviso.

Inoltre, ai sensi del citato D.M. n. 215 del 10/05/2002, l'importo del canone potrà subire modifiche in seguito a variazioni del reddito annuo complessivo del nucleo familiare, delle caratteristiche oggettive dell'alloggio nonché degli aggiornamenti annuali nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'Indice dei prezzi al consumo accertato dall'Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'aggiornamento Istat decorrerà automaticamente e senza necessità di esplicita richiesta da parte dell'Istituto.

L'Assegnatario dovrà, inoltre, corrispondere direttamente al Rappresentante dell'Autogestione o all'Amministratore le somme relative ai servizi nella misura deliberata dalla relativa assemblea.



4

7

7

7

7

7

7

7

7

- 7

7

7

7

7

7

7



Il presente contratto non è sottoposto ad alcuna scadenza e si risolve di diritto in caso di decadenza con conseguente revoca dell'assegnazione disposta dall'Autorità competente nei casi previsti dall'art. 8 dell'Avviso del Prefetto della Provincia di Brindisi del 31/03/2003 come di seguito indicati:

- a) per cessazione dell'incarico con conseguente revoca dell'assegnazione dell'alloggio;
- b) per cessazione dal servizio che ha costituito titolo per l'assegnazione;
- c) per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o falsità in atti;
- d) per acquisto da parte dell'assegnatario di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nello stesso Comune;

ovvero per morosità o inadempienza agli obblighi sanciti dal presente contratto e dal regolamento generale.

Il rapporto locativo può altresì risolversi per rinuncia che l'assegnatario è tenuto a manifestare obbligatoriamente con lettera raccomandata almeno due mesi prima della data del rilascio dell'alloggio o nel caso di trasferimento dell'assegnatario ad altra sede e sempre subordinatamente alla consegna –accettata – effettuata dallo I.A.C.P., dell'alloggio libero da persone e cose ed in perfetto stato di manutenzione, come previsto dal precedente art. 5.

Il contratto di locazione si intende risolto con la fine del mese locativo in corso al momento della riconsegna dell'alloggio libero e sgombro da persone e/o cose.

ARTICOLO 8

L'assegnatario dichiara espressamente di conoscere, accettare e impegnarsi ad osservare le norme contenute nel regolamento generale, di cui





al predetto art. 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto (all. C).

L'assegnatario, inoltre, si impegna ad accettare, senza eccezione alcuna, le eventuali modifiche che ad esso, nel corso del tempo, dovessero essere apportate.

L'assegnatario si impegna infine ad osservare il regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle autogestioni, quello per la rendicontazione delle spese accessorie, quello per il riparto delle spese fra gli utenti e quello per l'autogestione dei servizi, degli spazi comuni e della manutenzione, se e quando forniti.

ARTICOLO 9

Tutte le clausole del presente contratto, nonché quelle del regolamento generale che qui integralmente si richiama, hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto sicché, per patto espresso, la violazione di una soltanto di esse importa l'immediata risoluzione, ipso iure, del contratto, con conseguente sfratto e dà diritto allo I.A.C.P. di richiedere il pagamento oltre che dei canoni regolarmente scaduti e non pagati anche di quelli dovuti fino alla consegna dell'alloggio, fatta sempre salva la rivalsa dei danni ed il rimborso delle spese di ogni genere.

IL SOSTITUTO DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Mario QUARTA)

L'assegnatario deve abitare effettivamente e stabilmente l'alloggio assegnatogli unitamente al proprio nucleo familiare, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla stipula del presente contratto, pena l'avvio delle procedure per la dichiarazione di revoca dell'assegnazione.

ARTICOLO 10

Sono a carico dell'assegnatario tutte le spese di stipulazione del presente atto, ivi comprese le imposte e tasse.

Le spese relative alla registrazione del contratto sono ripartite in parti uguali tra I.A.C.P. e assegnatario.

ARTICOLO 11

Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio come segue:

- Lo I.A.C.P. nella propria sede;
- L'assegnatario nell'alloggio assegnatogli.

Per la notifica degli atti all'assegnatario le parti convengono che sia compiuta presso l'alloggio a lui assegnato, anche se non occupato.

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto o inerente ad esso, competente è il foro di Brindisi, ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., anche in caso di applicazione della procedura speciale di cui all'art. 32 del T.U. 28.04.1938, n°1165.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal regolamento generale si rinvia alle disposizioni legislative regolamentari che disciplinano o disciplineranno la locazione degli alloggi riservata ai Dipendenti delle Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio e che sono di diritto acquisite al presente contratto come parte integrante ed essenziale, nonché alle disposizioni del C.C. per quanto compatibili.

Letto, approvato, sottoscritto.

